

Protocollo: vedi *segnatura.XML*

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Comitato Regionale per le Comunicazioni

TITOLO	2015.1.10.4.1
	2015.1.10.21.218
LEGISLATURA	X

Il giorno 7 settembre 2016 si è riunito nella sede di Viale Aldo Moro n. 44 il Corecom dell'Emilia-Romagna con la partecipazione dei componenti:

GIOVANNA COSENZA	Presidente
MARINA CAPORALE	Vicepresidente
MAURO RAPARELLI	Componente

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa PATRIZIA COMI

OGGETTO: DEFINIZIONE CONTROVERSA XXX / SKY ITALIA X



Viale Aldo Moro, 44 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.7628

email corecom@regione.emilia-romagna.it - PEC corecom@postacert.regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/corecom

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", in particolare l'art. 1, c. 6, lettera a), n. 14 e c. 13;

Vista il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*";

Viste la legge regionale Emilia-Romagna 30 gennaio 2001, n. 1, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*", in particolare l'art. 14, e la deliberazione del Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna 9/III/08;

Vista la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni, di seguito "Regolamento";

Vista la delibera Agcom n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante "*Regolamento in materia dei indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*", di seguito "Regolamento indennizzi";

Vista la delibera Agcom 276/13/CONS e successive conformi;

Viste le Delibere Corecom Emilia-Romagna nn. 16/11 e 33/11; 276/13/Cons. e successive conformi;

Visto lo "*Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*", sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

Vista la "*Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*", sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e il Comitato regionale per le Comunicazioni Emilia-Romagna in data 10 luglio 2009, e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

Visti gli atti del procedimento;

Viste la relazione e la proposta di decisione della Responsabile del Servizio, dr.ssa Patrizia Comi (NP.2016.1943);

Udita l'illustrazione svolta nella seduta del 7 settembre 2016;

CONSIDERATO QUANTO SEGUE

1. La posizione dell'istante

L'istante, sottoscriveva in data 14.12.2013, un contratto con il quale la società Sky Italia X (di seguito, Sky) si impegnava a consegnare gratuitamente un apparecchio telefonico Nokia Lumia 520 del valore di mercato di Euro 150,00 circa. Nonostante le varie richieste e solleciti fatti da parte istante, il telefono veniva consegnato solo nel mese di Ottobre 2014. Secondo parte istante, il ritardo avrebbe provocato una svalutazione del bene oggetto della promozione e quantificabile in euro 150,00 circa.

In base a tali premesse, l'istante ha richiesto:

- a) Pagamento di euro 150,00 (valore commerciale dell'apparecchio all'epoca del contratto) quale danno provocato per la mancata consegna tempestiva del bene;
- b) Indennizzo per mancata attivazione del contratto ai sensi dell'art. 3 della delibera 73/11/CONS- allegato A ossia indennizzo per ritardata attivazione del servizio, per un corrispettivo di euro 7,50/die dal giorno 14.12.2013 al giorno 15.10.2014 per 305 giorni e un totale di euro 2.287,50.

2. La posizione dell'operatore

La società Sky non presente all'udienza, nella propria memoria, specificava che il sig. XXX in data 14.12.2013 stipulava tramite il sito web di Sky, un contratto di abbonamento di cui procedeva ad elencare il contenuto. Confermava la promozione comprendente come regalo un apparecchio telefonico Nokia Lumia 520 del valore di mercato di Euro 150,00 che, come previsto da regolamento, avrebbe dovuto essere recapitato presso il domicilio del cliente entro 180 giorni dall'ultima data utile per l'attivazione dell'abbonamento Sky, prevista per il giorno 01.03.2014. L'apparecchio veniva consegnato in data 15.10.2014.

Concludeva la società Sky chiedendo il rigetto delle richieste formulate da parte del sig. XXX: il telefono è da considerarsi un regalo e il cliente non ha versato alcun importo mentre per quanto

concerne la richiesta di indennizzo, la stessa non può trovare accoglimento in quanto l'abbonamento risulta regolarmente attivato in data 19.12.2013 senza che la consegna dell'omaggio abbia in alcun modo precluso la regolare fruizione del servizio.

Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le domande dell'istante non risultano accoglibili per i motivi che seguono.

Per quanto concerne la richiesta del pagamento di euro 150,00 (valore commerciale dell'apparecchio all'epoca del contratto) quale danno provocato per la mancata consegna tempestiva del bene, si ricorda che in base all'art. 19, comma 4 della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, il provvedimento che definisce la controversia, emesso dall'Autorità, è a contenuto vincolato ovvero, in caso di fondatezza dell'istanza, può avere ad oggetto la condanna dell'operatore "ad effettuare rimborsi di somme risultate non dovute o al pagamento di indennizzi nei casi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità". Ne discende che la domanda in esame, volta ad ottenere il pagamento del valore commerciale del bene oggetto dell'istanza, non è accoglibile, non potendo il Corecom condannare l'operatore ad alcun *facere* se non al rimborso delle somme pagate e risultate non dovute (e parallelamente allo storno di quelle non pagate) o alla corresponsione degli indennizzi previsti. Ciò trova riscontro anche nella giurisprudenza costante dell'Agcom e dell'intestato Corecom (cfr. Delibera Agcom n. 276/13/Cons. e successive conformi e delibere Corecom Emilia-Romagna nn. 16/11 e 33/11).

Anche per quanto concerne la richiesta di indennizzo, la domanda deve essere respinta ma facendo alcune precisazioni.

Qualora la richiesta di indennizzo per mancata attivazione del contratto si riferisca alla ritardata consegna del bene (così pare da intendersi vista la coincidenza delle date), la richiesta non può che essere respinta in virtù di quanto già sopra detto. Se invece la richiesta fosse riferita all'attivazione dell'abbonamento e quindi alla fruizione del servizio (tesi interpretata da Sky), non pare potersi evincere agli atti alcun reclamo fatto da parte istante. Neppure all'udienza l'istante ha in nessun modo sollevato la questione o contestato la rappresentazione dei fatti come formulata da Sky nel merito, che rinveniva nel giorno 19.12.2013 la regolare attivazione dell'abbonamento.

Appare pertanto, che nessun indennizzo possa essere riconosciuto a parte istante.

Per questi motivi, acquisito il parere preventivo di regolarità amministrativa del presente atto espresso dalla Responsabile del Servizio dr.ssa Patrizia Comi, il Corecom, all'unanimità

DELIBERA QUANTO SEGUE

1. Rigetta l'istanza di XXX nei confronti della società Sky Italia X per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web del Corecom e dell'Autorità.

Firmato digitalmente

Il Segretario

Dott.ssa Patrizia Comi

Firmato digitalmente

La Presidente

Prof.ssa Giovanna Cosenza